

REGOLAMENTO (CEE) N. 3294/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 1987****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86⁽¹⁰⁾, e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86 autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.

⁽¹¹⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.